



STATUTO dell'Associazione

“AMICI DEL DAY-HOSPITAL ONCOLOGICO DI GUASTALLA – ODV”

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di volontariato **“Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla – ODV”** in forma abbreviata **“Amici DHO Guastalla – ODV”**, con sede in Guastalla (RE).
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art.2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) attività di assistenza e solidarietà sociale nei confronti degli ammalati oncologici e dei loro familiari;
 - b) interventi di supporto psicologico, logistico, di assistenza e aiuto per alleviare situazioni di difficoltà degli ammalati oncologici;
 - c) iniziative finalizzate ad aggregare e coinvolgere pazienti e familiari in attività di supporto terapeutico nonché di superamento dei problemi connessi alla malattia;
 - d) iniziative idonee ad aiutare gli ammalati nell'evoluzione delle cure;
 - e) promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto ad esse, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore.
3. L'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali e nello svolgimento delle proprie attività può collaborare con soggetti pubblici e privati e può aderire ad organismi, locali, nazionali e internazionali, che perseguono analoghe finalità.
4. L'Associazione svolge la propria attività in prevalenza a favore di terzi.
5. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

Art. 3



Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
3. Il patrimonio della Associazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4

Risorse

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse:
 - a) entrate derivanti dal patrimonio;
 - b) quote associative;
 - c) contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - d) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - e) elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - f) entrate da attività di raccolta fondi, nei limiti fissati dalle norme;
 - g) entrate da attività secondarie e strumentali, nei limiti fissati dalle norme.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore. Il bilancio annuale è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
3. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 6

Associati

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono essere Associati tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Gli associati devono versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito, per ogni esercizio sociale, dal Consiglio Direttivo.
5. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 7

Perdita dello status di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.
2. Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.



3. L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
 - c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.
5. L'associato escluso può proporre, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8

Doveri e diritti degli associati

1. Gli Associati sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. Gli Associati hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.



Art.9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo, ove previsto dalle disposizioni di legge.

2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato dispone di un solo voto.
3. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli associati.
4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
5. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre o di cinque deleghe nel caso gli associati siano rispettivamente meno o più di cinquecento.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.
7. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo,
 - c. elegge e revoca l'Organo di controllo;
 - d. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, predisposti dal Consiglio Direttivo;



- e. approva i regolamenti associativi;
 - f. approva il programma delle attività sociali;
 - g. decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati ai sensi dell'art. 6 comma 3;
 - h. decide sui ricorsi proposti dagli associati esclusi ai sensi dell'art. 7 comma 5;
 - i. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.
9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
10. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.
11. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e mail, via posta ordinaria, via posta certificata, mediante affissione in bacheca nei locali della associazione o pubblicazione sul sito internet associativo, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
14. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
15. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.



16. Le delibere dell'assemblea devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Art.11

Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, e sia decaduto almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea, tra i quali:
 - a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - d. predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. determinare la quota associativa annuale;
 - f. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g. deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.



7. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.
10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti.

Art.12

Il Presidente e il Vice Presidente

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e durano in carica tre anni o sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 13

Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove prevista dalle disposizioni di legge.



4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
7. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14

Scioglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, ad altro ente del terzo settore indicato dalla Assemblea.

Art.15

Norma Finale

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di organizzazioni di volontariato e enti del terzo settore.